



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Telefono diretto 0916806462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 275 C.D.T. 22 DEL 07 GENNAIO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@lnd.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Felice Blando e dal dott. Salvatore Palumbo, componente, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 07 gennaio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento 43/A

EQUIPE COMPENSORIO PALERMO (PA) – Gara 1^ categoria Città di Casteldaccia/Equipe Compensorio Palermo del 30/11/2013 - preannuncio reclamo

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia dare alcun seguito al preannuncio medesimo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame, comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa (art. 33 comma 8 C.G.S.),

P.Q.M.

Dispone a carico della società Equipe Compensorio Palermo l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00.

Procedimento n° 60/A

A.S.D. Agostiniana Calcio avverso squalifica per otto gare calciatori Bonvegna Cristian e Carnabuci Simone - Gara 3^a categoria Fortitudo Camaro – Agostiniana Calcio del 24/11/2013 – C.U. N° 23 del 29/11/2013 Delegazione Provinciale Messina.

Con rituale appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società sopra indicata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale chiedendo la riduzione della squalifica a carico del calciatori Bonvegna Cristian e Carnabuci Simone, ritenendole eccessive in relazione al reale svolgimento dei fatti.

In particolare la reclamante sostiene che il Bonvegna Cristian si sia limitato a difendersi dall'aggressione subita mentre il Carnabuci non avrebbe partecipato ad alcuna aggressione in quanto al verificarsi degli incidenti si rifugiava precipitosamente negli spogliatoi.

Tutto ciò è stato ribadito dal difensore all'uopo delegato all'odierna udienza.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura di detto rapporto risulta in maniera chiara ed inequivocabile che i calciatori Bonvegna e Carnabuci, in reazione ad una aggressione perpetrata ai danni di un loro compagno di squadra da una persona non identificata ma riferibile alla A.S.D. Fortitudo Camaro, gli si scagliavano contro facendolo cadere a terra.

Una volta che questi era ormai al suolo lo colpivano entrambi con calci alla testa ed al costato.

Pertanto quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro.

In ogni caso, per come ribadito più volte da questa Commissione, la fattispecie descritta dall'arbitro va ascritta alla figura della rissa, la quale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza penale si configura quando tre o più persone pongono in essere atti violenti, gli uni in danno degli altri, non rilevando ai fini della configurazione della fattispecie che la violenza abbia fini difensivi.

Ciò posto il reclamo non può trovare accoglimento in quanto la sanzione così come infitta dal Giudice di prime cure appare congrua ai fatti addebitati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n° 63/A

A.S.D. PACHINO (SR) avverso squalifica del campo di giuoco fino al 30/04/2014 ed inibizione fino al 28/02/2014 dei sig.ri Fava Corrado e Salerno Sebastiano – Campionato di Promozione girone C – gara A.S.D. Pachino Calcio/S.C. Palazzolo del 15/12/2013 - CU. N. 254 del 18/12/2013.

Con rituale appello la Società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Regionale, chiedendone la revoca ed in via subordinata la riduzione.

In particolare la A.S.D. Pachino, in buona sintesi, sostiene che i propri tesserati hanno pienamente collaborato al fine di evitare l'aggressione alla terna arbitrale ed ai tesserati della società ospitata.

Sostiene inoltre di avere adempiuto ai propri doveri in relazione alla gestione dell'ordine pubblico avendo comunicato per tempo alla competente Questura lo svolgimento dell'incontro e di avere predisposto adeguato servizio d'ordine.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara, che costituiscono piena prova dello svolgimento dei fatti in ordine al comportamento del pubblico e dei tesserati a norma dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1 C.G.S.

Dalla lettura del rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti risulta in maniera inequivocabile che la società non ha adottato una organizzazione idonea a prevenire i comportamenti violenti del pubblico poi verificatisi e che vi è stata una insufficiente prevenzione e vigilanza atta ad elidere l'invasione di campo e l'aggressione al direttore di gara e ai tesserati ospiti (art. 13 comma 1 lett. a) ed e) C.G.S.).

Inoltre, dai predetti rapporti risulta che gli addetti al servizio d'ordine, oltre che numericamente insufficienti, non hanno prestato assistenza al direttore di gara e solo casualmente è stato possibile consentire l'ingresso della terna all'interno dello spogliatoio.

Ciò posto comunque questa Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che la sanzione posta a carico della Società debba essere rideterminata in termini più equi così come da dispositivo, in considerazione del fatto che la stessa non risulta essere stata sanzionata per i medesimi fatti nel corso della presente stagione sportiva.

Di contro non può essere accolto il gravame per ciò che attiene la posizione dei due dirigenti poiché quanto sostenuto dalla reclamante, non trova riscontro, come già detto, negli atti ufficiali di gara e le sanzioni così come inflitte appaiono eque e ben proporzionate.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, visto l'articolo 14 comma 2 C.G.S., in parziale accoglimento del proposto gravame ed in riforma del provvedimento impugnato ridetermina la squalifica del campo fino a tutto il 31/01/2014 ed applica alla società A.S.D. Pachino €1.000,00 di ammenda.

Conferma il resto dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale.

Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 77/A

A.S.D. NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS (AG) avverso ammenda di € 500,00 – Campionato Calcio a 5 Serie D s.s. 2013/14 – C.U. N° 30 Delegazione Provinciale di Enna del 20/12/2013

Con rituale appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società sopra indicata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Enna il quale, preso atto dell'istanza di ritiro dal campionato provinciale di Calcio a 5 serie D (gir. Enna) ufficialmente inoltrata dalla società in argomento alla L.N.D.-C.R.S., infliggeva alla stessa l'ammenda di € 500,00 in applicazione dell'articolo 53, comma 8, delle N.O.I.F.

A sostegno della propria richiesta di non applicazione della sanzione indicata, l'appellante evidenzia di avere incluso nella propria istanza di rinuncia al campionato di Calcio a 5

serie D l'applicazione dell'articolo 53 comma 10 delle N.O.I.F., ossia la non applicazione delle previste sanzioni perché la rinuncia al campionato rientra nelle cause di forza maggiore conseguente agli esosi esborsi economici legati all'organizzazione di detto campionato provinciale.

La Commissione Disciplinare Territoriale non rileva tuttavia possibile l'applicazione dell'invocato comma 10 dell'articolo 53 delle N.O.I.F. non ravvisando alcun motivo di forza maggiore e rilevando come la A.S.D. Nuova Campobello Amedeos aveva sin qui onorato gli impegni sportivi del campionato in argomento senza denunciare qualsivoglia impedimento. Inoltre il comma 1 dell'articolo 53 N.O.I.F. indica chiaramente come *“le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate”*.

Nondimeno l'appello in questione può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, ridetermina in € 350,00 la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure.

Per l'effetto, senza addebito di tassa.

Procedimento n° 80/A

A.S.D. TEAMSPORT MILLENNIUM (CT) avverso squalifica calciatore Bellamacina Gabriele (4 gare), D'Alessandro Salvatore e Castro Christian (3 gare) - Gara Allievi Provinciali Catania girone B) A.S.D. Teamsport Millennium/A.S. Cometa Biancavilla del 14/12/2013 – C.U. N° 31 CT del 18/12/2013 (pubblicato il 19/12/2013)

Con rituale appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società sopra indicata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Catania in epigrafe riportata, chiedendo la riduzione delle squalifiche a carico dei calciatori Bellamacina Gabriele, D'Alessandro Salvatore e Castro Christian i quali non si sarebbero resi protagonisti dei comportamenti violenti e antisportivi loro addebitati e descritti dal direttore di gara nel proprio referto.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Quanto al merito, pare all'esame di questa Commissione Disciplinare Territoriale che i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale sulla scorta di quanto riferito dal direttore di gara, siano da confermare in quanto equi e ben determinati.

Il direttore di gara riferisce infatti del comportamento violento del calciatore Bellamacina Gabriele (capitano della squadra) il quale, già espulso, rientrava in campo e, unitamente al compagno di squadra Castro Christian, aggrediva con calci e pugni alcuni calciatori avversari. Riferisce inoltre del comportamento del calciatore D'Alessandro Salvatore, anch'esso già espulso, il quale, unitamente ad altri compagni di squadra, sputavano all'indirizzo di alcuni calciatori della A.S. Cometa Biancavilla.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Procedimento n° 83/A

A.S.D. HELLENIKA (SR) avverso squalifica calciatore Blandini Andrea per tre gare - Gara 1^ categoria A.S.D. Hellenika/Belvedere del 14/12/2013 – C.U. N° 254 del 18/12/2013

Con rituale appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società sopra indicata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale chiedendo la riduzione della squalifica a carico del calciatore Blandini Andrea, ritenuta eccessiva in relazione allo svolgimento dei fatti.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Quanto al merito, pare all'esame di questa Commissione Disciplinare Territoriale che il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale sulla scorta di quanto riferito dal direttore di gara, sia da confermare in quanto equo e ben determinato.

Il direttore di gara riferisce infatti come il calciatore Blandini Andrea, all'atto del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, gli si rivolgeva insultandolo con frasi volgari ed altamente offensive.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n° 85/A

A.S.D. NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS (AG) avverso sanzione di perdita gara per 6-0 e punti uno di penalizzazione in classifica – Campionato Allievi Provinciale Calcio a 5 – C.U. N° 23 AG del 27/12/2013

Con rituale appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società sopra indicata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Agrigento il quale, preso atto della mancata presentazione della squadra della A.S.D. Nuova Campobello Amedeos per la disputa della gara indicata in epigrafe, infliggeva alla stessa la sanzione di perdita della gara per 6-0 e punti uno di penalizzazione in classifica generale.

A sostegno della propria difesa l'appellante ha motivato la mancata presentazione della squadra con la partecipazione di tre calciatori a gara del campionato Giovanissimi da disputarsi nello stesso giorno e nella stessa ora della gara Allievi in argomento. Per questa contemporaneità la A.S.D. Nuova Campobello Amedeos chiedeva di posticipare l'orario di inizio della gara Allievi, cosa che, a detta dell'appellante, veniva accolta solo verbalmente. Questo disagio causava la mancata presentazione della squadra al campo di Campobello di Licata all'ora ufficialmente indicata.

Per i suesposti motivi la A.S.D. Nuova Campobello Amedeos ha chiesto l'annullamento delle decisioni del Giudice Sportivo Provinciale e la declaratoria di ripetizione della gara non disputata per causa di forza maggiore

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia l'inammissibilità dell'appello proposto. Infatti la causa di forza maggiore doveva essere fatta valere davanti al Giudice Sportivo della Delegazione di Agrigento mediante preannuncio del reclamo da effettuarsi entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello della gara de quo, e la sua motivazione doveva essere trasmessa entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa giusto quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 55 N.O.I.F. e 46 comma 1 e 2 lettera a) C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, dichiara inammissibile l'appello proposto e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 62,00.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Felice Blando e dal dott. Salvatore Palumbo, componente, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 07 gennaio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 136/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. CROCIATA ANTONINO (Presidente della A.S.D. Valerio Leto)
A.S.D. VALERIO LETO

La Procura Federale, con nota 1081pf12-13/GS/reg del 03 ottobre 2013 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- 1) della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S, in riferimento alla lettera c) delle disposizioni generali pag. 30 del C.U. N° 1 del 01/07/2012 del Settore Giovanile e Scolastico (violazione a carico del Presidente);
- 2) della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto tesserato, a carico della Società.

Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

- *rilevato che prima dell'apertura del dibattimento il Sig. Crociata Antonino, già presidente della A.S.D. Valerio Leto (oggi A.S.D. Valle Jato Calcio), sia in nome proprio sia a nome della società da lui rappresentata, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di mesi tre di inibizione ed € 300,00 di ammenda a carico della società, ridotte a mesi due di inibizione ed € 200,00 di ammenda ex art.23 C.G.S., ulteriormente ridotta la sola ammenda ad € 100,00 ex art.24 C.G.S.;*
- *rilevato che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso all'applicazione della pena come sopra determinata;*
- *Visto l'art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*
- *Visto l'art.24 che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l'Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale;*

ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Crociata Antonino ed alla A.S.D. Valle Jato Calcio, già A.S.D. Valerio Leto, le sanzioni come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Antonino Crociata, Presidente della A.S.D. Valle Jato Calcio, già A.S.D. Valerio Leto, la inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due (2); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 100,00 (cento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 07/01/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**